



EUGENIO ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno adottato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata abbiamo ordinato ed ordiniamo.

Art. 1. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è autorizzato a contrarre un prestito di dodici milioni di lire, rimborsabili entro un termine non maggiore di anni sei, e coll'interesse non eccedente il sei per cento all'anno, ipotecando a tal fine li beni stabili dell'Ordine Mauriziano, ed ove d'uopo ed in sussidio quella parte dei beni Demaniali che verrà riconosciuta sufficiente dal Ministero.

2. Verrà reso conto alla prima riunione del Parlamento successiva alla presente sessione dell'uso fatto di questa facoltà.

Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze è incaricato dell'esecuzione della presente legge che sarà inserta negli Atti del Governo. Dat. a Torino addì tre di agosto 1848.

EUGENIO DI SAVOIA

VINCENZO RICCI.